



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

Allegato I

**Concessione per la distribuzione automatica di bevande calde e fredde, alimenti dolci e salati
preconfezionati a lunga conservazione con funzionamento a denaro, a gettone
od a schede prepagate (cd. chiave), presso gli immobili istituzionali del comune di Trieste.-
Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2026 (48 mesi) con opzione di rinnovo per ulteriori 48 mesi.
-CIG 94309477A9
CAPITOLATO SPECIALE**

Indice generale

Art. 1 Ambito applicativo.....	3
Art. 2 Oggetto e modalità di espletamento del servizio	3
Art. 3 Durata della concessione.....	4
Art. 4 Canone di concessione e modalità di versamento.....	4
Art. 5 Valore della Concessione.....	5
Art. 6 Ubicazione delle postazioni	6
Art. 7 Tempi e modalità di avvio del servizio.....	6
Art. 8 Distributori automatici: specifiche tecniche e requisiti minimi.....	7
Art. 9 Pulizia dei distributori.....	10
Art. 10 Manutenzione dei distributori.....	10
Art. 11 Riconsegna degli spazi a fine servizio.....	11
Art. 12 Tipologie e gestione prodotti.....	12
Art. 13 Prodotti erogati e prezzi.....	14
Art. 14 Controllo e monitoraggio del servizio.....	16
Art. 15 Personale Addetto.....	17
Art. 16 Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali.....	18
Art. 17 Danneggiamenti di beni o spazi di proprietà del Comune di Trieste.....	18
Art. 18 Ulteriori oneri a carico del Concessionario.....	19
Art. 19 Cessione del Contratto.....	19
Art. 20 Adeguamenti in base alla legge 7.8.2012 n.135.....	19
Art. 21 Cauzione definitiva.....	19
Art. 22 Polizza per responsabilità civile.....	20
Art. 23 Inadempienze contrattuali e penali.....	21
Art. 24 Risoluzione e clausole risolutive espresse.....	22
Art. 25 Affidamento a terzi in danno.....	23
Art. 26 Cessazione e revoca d'ufficio.....	23
Art. 27 Osservanza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici.....	23
Art. 28 Controlli.....	24
Art. 29 Divieto di modifiche introdotte dal Concessionario.....	24
Art. 30 Recesso per giusta causa.....	24
Art. 31 Controversie.....	24

Art. 32 Foro Competente.....	25
Art. 33 Trattamento dei dati personali.....	25
Art. 34 Rinvio.....	25

Art. 1 Ambito applicativo

Il presente *capitolato speciale d'appalto* disciplina lo svolgimento del servizio in concessione per la distribuzione automatica di bevande calde e fredde, alimenti dolci e salati preconfezionati a lunga conservazione con funzionamento a denaro, a gettone od a schede prepagate (cd. chiave), presso gli immobili istituzionali del comune di Trieste.- Periodo iniziale dal 01/01/2023 al 31/12/2026 (48 mesi) con opzione di rinnovo ad insindacabile decisione della Stazione Appaltante, e previa regolarità di esecuzione del servizio nel periodo iniziale, per ulteriori 48 mesi.

Il Concessionario deve attenersi alle disposizioni contenute nel presente documento e relativi allegati.

Art. 2 Oggetto e modalità di espletamento del servizio

La Concessione comprende la disponibilità degli spazi in immobili istituzionali di proprietà del Comune di Trieste individuati nel presente “*capitolato speciale d'appalto*” all'articolo A al presente csa, per la collocazione dei distributori si prevedono le seguenti attività da parte del Concessionario:

1. Fornitura, trasporto, installazione secondo le norme vigenti, e messa in funzione dei distributori nelle sedi cui sono destinati all'inizio del servizio o, nel corso del contratto, quando richiesto dal Comune di Trieste. A tal fine il concessionario dovrà provvedere, a sua cura, all'ottenimento di tutte le autorizzazioni, nulla osta, permessi e pareri necessari per l'installazione dei distributori.
2. Fornitura nelle postazioni del Palazzo Municipale di Piazza Unità n.4 e in quelle di Palazzo di Passo Costanzi, n.2 (così come descritte all'articolo a del presente “*capitolato speciale d'appalto*”) di tavolini e sedie in comodato ad uso gratuito.
3. Gestione, rifornimento, pulizia, assistenza, manutenzione ordinaria e straordinaria dei distributori installati per tutta la durata della concessione;
4. Disinstallazione, rimozione e ritiro dei distributori al termine del servizio contestuale ripristino degli spazi.

Il rapporto giuridico intercorrente tra l'Operatore Economico preposto all'installazione e alla gestione delle apparecchiature di distribuzione e il comune di Trieste si configura come un rapporto di natura concessoria e non di locazione.

In considerazione della durata della Concessione di cui al successivo articolo 3, il Comune di Trieste si riserva l'opzione di chiedere al Concessionario durante l'esecuzione del contratto di apportare modifiche al servizio erogato ai sensi e nei limiti dell'art. 175 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. in relazione a possibili ulteriori variazioni all'attuale assetto delle sedi.

Eventuali nuove installazioni e/o rimozioni di distributori automatici potranno essere effettuate dal Concessionario solo previa autorizzazione del Comune di Trieste. E' prevista inoltre la possibilità per il Concessionario di proporre al Comune di Trieste durante l'esecuzione del contratto modifiche a numero e tipologia di distributori individuati nel presente “*capitolato speciale d'appalto*” al fine di migliorare ulteriormente la qualità del servizio erogato. Tali nuove proposte dovranno essere inoltrate ai sensi e nei limiti di cui all'art. 175 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.

Gli spazi messi a disposizione dal Comune di Trieste non potranno essere adibiti o utilizzati dal Concessionario per scopi diversi da quelli previsti dal presente “*capitolato speciale d'appalto*”. Inoltre il Concessionario non potrà modificare la destinazione d'uso degli spazi, la loro configurazione e/o la posizione dei distributori automatici utilizzati, salvo preventivo accordo con il Comune di Trieste. Gli spazi concessi per gli scopi previsti dal presente “*capitolato speciale d'appalto*” non potranno essere anche in parte ceduti a terzi ad uso pubblicitario, pena l'applicazione delle penali previste ai sensi dell'art. 23 del presente documento.

L'Operatore Economico dovrà mettere a disposizione del Comune di Trieste un numero telefonico di reperibilità, un recapito email e di posta elettronica certificata.

Art. 3 Durata della concessione

La durata iniziale della concessione è di 48 (quarantotto) mesi con decorrenza dalla data dell'apposito verbale di inizio servizio e consegna degli spazi redatto e sottoscritto in contraddittorio tra il Concessionario e il Comune di Trieste. Il Comune si riserva l'opzione di rinnovo previa verifica di regolarità del servizio reso nel periodo iniziale di contratto.

Ai sensi dell'art. 106, c. 11 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. la durata del contratto potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente. In tal caso il Concessionario sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o a quelli più favorevoli per il Comune di Trieste.

Al termine della concessione la ditta aggiudicataria dovrà provvedere a propria cura e spese alla rimozione dei distributori e alla riconsegna degli spazi entro e non oltre la data indicata dal Comune di Trieste nei modi e nei termini indicati al successivo art. 11.

Il Concessionario si impegna inoltre a garantire le prestazioni anche oltre la naturale scadenza contrattuale per il tempo strettamente necessario alle operazioni di subentro del nuovo aggiudicatario garantendo la massima collaborazione.

Art. 4 Canone di concessione e modalità di versamento

Il Concessionario corrisponderà annualmente al Comune di Trieste il canone di concessione annuale offerto in sede di gara, in un'unica rata anticipata entro trenta giorni dalla data di decorrenza di ciascuna annualità calcolata a partire dalla data del verbale di inizio servizio e di consegna degli spazi di cui all'art. 7 del presente documento.

Detto canone include il rimborso forfettario delle spese per le utenze (riferito esclusivamente al consumo elettrico, non è previsto in nessun modo l'utilizzo di allacciamento idrico e l'approvvigionamento di acqua all'interno degli immobili oggetto della concessione), delle spese per la pulizia delle aree attigue ai distributori medesimi e lo smaltimento dei rifiuti generati dall'utilizzo da parte dell'utenza dei distributori automatici.

Per tutta la durata del contratto, il canone annuo, incrementato della percentuale di rialzo offerta, rimane fisso e invariato salva la sua rideterminazione sulla base degli importi unitari offerti, salvo modifiche al servizio erogato ai sensi e nei limiti di cui all'art. 175 D. Lgs. 50/2016 s.m.i. (diminuzione o aumento del numero dei distributori installati o modifica del tipo di distributore installato concordato con il Comune di Trieste).

L'aggiunta o la riduzione dei distributori comporta il corrispondente aumento o diminuzione del canone a partire dal primo giorno del mese successivo all'installazione/disinstallazione.

Qualora fosse necessaria una rimozione temporanea degli stessi perché d'intralcio all'attività degli uffici o perché necessario effettuare lavori di carattere tecnico, i distributori saranno reinstallati il prima possibile e per il periodo di rimozione sarà sospesa l'erogazione del canone a favore dell'Amministrazione Comunale.

I versamenti sono effettuati dal Concessionario tramite appositi bonifici sul conto corrente bancario del Comune di Trieste, presso la Tesoreria dell'Ente, previa emissione, da parte dell'Ente, di relative fatture elettroniche.

Il Concessionario si impegna a pagare per intero le rate di canone, senza mai poterle scomputare o diminuire, per qualunque contestazione o richiesta intenda promuovere nei confronti del Comune di Trieste e qualunque sia l'andamento economico del servizio e dell'attività di distribuzione correlata.

In caso di mancato rispetto del termine indicato al primo comma del presente articolo per il pagamento del canone annuale, il Comune di Trieste applicherà le penali previste al successivo art. 23.

Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG).

Art. 5 Valore della Concessione

Ai sensi dell'art. 167 del Codice, il valore della concessione è costituito dal fatturato totale del Concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, così come stimato dalla Stazione Appaltante quale corrispettivo del servizio oggetto della concessione.

Posto che il fatturato totale del Concessionario deriva da quanto ricavato dalla somministrazione degli alimenti e bevande oggetto della presente concessione, si è provveduto alla stima del valore della presente concessione partendo da quanto comunicato dal concessionario uscente in relazione al numero di erogazioni medie annuali relative al triennio 2019-2020-2021.

Pertanto il valore del fatturato ammonta ad Euro 828.000,00 come nella relazione Iva esclusa.

Tale valore costituisce una stima ed è puramente indicativo e soggetto a variazioni che dipendono da una serie di fattori, anche legati alle scelte effettuate dal concessionario per lo svolgimento del servizio. Per questo motivo eventuali variazioni di qualunque tipo non potranno dare luogo ad alcun tipo di rivalsa da parte del Concessionario in quanto prettamente connesse alla natura della concessione.

Le informazioni sopra riportate, in particolare in relazione alla stima del fatturato, sono puramente indicative e non vincolanti in quanto l'utilizzo dei distributori automatici è facoltativo, quindi il Concessionario non potrà avanzare alcuna richiesta o pretesa, né richiedere modifiche al contratto per variazioni nella domanda. Il rischio di domanda è interamente a carico del concessionario.

Ai sensi dell'art. 165 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., nei contratti di concessione come definiti dall'art. 3, comma 1, lettere uu) e vv) del Codice, la maggior parte dei ricavi di gestione del Concessionario proviene dalla vendita dei servizi resi al mercato. Tali contratti comportano il trasferimento al Concessionario del rischio operativo definito dall'art. 3, comma 1, lettera zz) del Codice dei contratti pubblici, cioè nella possibilità per l'Operatore Economico di non riuscire a recuperare, in condizioni normali, gli investimenti effettuati e i costi sostenuti per l'operazione.

In particolare il Concessionario dovrà farsi carico, senza alcun tipo di onere a carico del Comune di Trieste, di tutte le varianti necessarie e/o ritenute tali dalla stazione appaltante per la realizzazione e gestione di quanto previsto dalla presente concessione e dovrà assicurare il servizio di somministrazione alle condizioni previste dal presente "*capitolato speciale d'appalto*" e relativi allegati anche a fronte di una contrazione della domanda; Sulla base di quanto determinato nello schema di DUVRI allegato al presente documento (all. 2) l'importo degli oneri della sicurezza relativi alla eliminazione/riduzione dei rischi derivanti dalle interferenze delle lavorazioni è pari a 0,00 (zero) €.

Art. 6 Ubicazione delle postazioni

Per l'ubicazione dei distributori si rimanda all' Allegato A del presente capitolato speciale d'appalto.

Art. 7 Tempi e modalità di avvio del servizio

Il Concessionario dovrà completare, a propria cura e spese, l'installazione e l'allacciamento a regola d'arte, secondo le norme vigenti e seguendo le prescrizioni del presente “*capitolato speciale d'appalto*” e del Comune di Trieste, alla rete di erogazione elettrica dei distributori automatici negli spazi indicati, entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di inizio servizio e di consegna degli spazi, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 23. Si informa il Concessionario che nessun distributore è allacciato alla rete idrica e necessitano pertanto di utilizzo di ricariche di acqua. L'acqua da utilizzare per il rifornimento dei distributori automatici deve essere trasportata secondo le vigenti normative Hccp e immessa negli impianti di distribuzione evitando qualsiasi tipo di contaminazione. A tal proposito si ricorda che i contenitori adibiti al trasporto dell'acqua devono essere a norma con le vigenti disposizioni igienico sanitarie ed essere sigillati.

Sarà quindi a carico del concessionario il trasporto dell'acqua utile al funzionamento dei macchinari di distribuzione, che non potrà in nessun modo essere reperita presso i locali del Comune di Trieste.

Gli spazi concessi dal Comune di Trieste per l'installazione e la gestione dei distributori sono indicati all'articolo 6 del presente documento.

Il Concessionario deve installare i distributori negli spazi designati, posizionandoli in modo da evitare qualsiasi tipo di danneggiamento ai locali, in particolare al pavimento e alle pareti circostanti, adottando tutti gli accorgimenti necessari affinché ciò non si verifichi (quali, a titolo di esempio: rivestimenti in gomma per i piedini o la base di supporto delle macchine, a protezione del pavimento; pannelli isolanti da posizionare posteriormente alle macchine, a protezione delle pareti e degli intonaci, etc.). Tali accorgimenti e ogni altra modifica fosse necessaria per l'installazione e l'allacciamento esclusivamente alla rete elettrica dei distributori nelle sedi indicate dovranno essere preventivamente comunicati e autorizzati dal Comune di Trieste.

Il completamento dell'installazione si intende effettuato con l'allacciamento alla rete elettrica per un perfetto ed immediato funzionamento di tutti i distributori.

Al termine dell'installazione e comunque preventivamente alla messa in funzionamento degli stessi a favore del pubblico con la commercializzazione dei prodotti, sia in sede di affidamento del servizio che in corso del contratto, il Concessionario trasmetterà:

- un elenco di tutte le apparecchiature installate con indicazione della sede, data e modello installato, con relativi manuali e documentazione tecnica;
- la dichiarazione di conformità alla normativa comunitaria e a tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, per ciascun distributore installato, inclusa la dichiarazione di conformità da parte dell'installatore di corretta esecuzione degli allacciamenti elettrici;
- la dichiarazione rilasciata dal costruttore per ciascuno dei distributori automatici installati riguardo l'anno di costruzione, nonché la documentazione attestante l'avvenuto controllo dell'integrità dei prodotti inseriti e degli interventi di pulizia, igienizzazione e rifornimento effettuati;
- il listino dei prodotti erogati, con relativi prezzi, accompagnato dalla dichiarazione di responsabilità, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000, che le derrate alimentari approvvigionate non contengono ingredienti di natura transgenica, né grassi idrogenati.

Contestualmente all'installazione, sia in sede di affidamento del servizio che in corso del contratto, il Concessionario dovrà fornire al Comune di Trieste l'autorizzazione sanitaria o il certificato rilasciati dall'autorità sanitaria o da altro soggetto competente, attestante il numero di registrazione in conformità al regolamento UE 852/2004 e regolamento UE 382/2021 del deposito/stabilimento dove verranno stoccati i prodotti utilizzati per il rifornimento dei distributori automatici.

Il concessionario dovrà dare comunicazione scritta all'Autorità sanitaria o altro soggetto competente, se previsto dalle disposizioni vigenti in materia, dell'installazione dei distributori automatici per i successivi controlli e per il rilascio dell'eventuale nulla osta, fornendo copia dello stesso al Comune di Trieste.

L'avvenuta installazione di tutti i distributori automatici entro il termine di cui al precedente comma 1 verrà documentata a mezzo di apposito verbale redatto e sottoscritto in contraddittorio tra l'aggiudicatario e il Comune di Trieste, dal quale risulti che il concessionario ha consegnato alla stazione appaltante tutta la documentazione di cui al presente articolo e dove venga indicata anche la data di formale decorso del servizio.

Art. 8 Distributori automatici: specifiche tecniche e requisiti minimi

Al fine di garantire per tutta la durata della concessione la perfetta efficienza e la piena funzionalità in via continuativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e la produzione di ridotti impatti ambientali con al contempo elevati risparmi energetici i distributori automatici da installare dovranno essere nuovi di fabbrica e di ultima generazione, di costruzione non anteriore all'anno 2019.

La classe energetica minima richiesta è la A, secondo il protocollo EVA EMP s.m.i. che per i distributori automatici di prodotti refrigerati è stata sostituita con la norma ufficiale EN 50597(ultima versione), ai sensi della quale dovrà essere fornito il risultato del test relativo al consumo energetico facendo riferimento ai criteri ivi indicati (consumo energetico annuale calcolato (kWh), volume netto del cabinet (litri), categoria dichiarata del distributore automatico). Dovranno inoltre essere muniti del marchio CE e di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi UE (es. IMQ).

In particolare i distributori dovranno:

- essere omologati e conformi alle normative vigenti, anche tecniche, sia nazionali che europee così che siano rispettate tutte le prescrizioni previste dalla normativa antinfortunistica, di prevenzione incendi e di sicurezza in vigore, nonché quelle relative alla disciplina igienica della produzione e della vendita di sostanze alimentari e delle bevande;
- rispettare in particolare la norma CEI EN 60335-2-75 (Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare. Part 2: "Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita");
- rispettare le norme vigenti in materia di compatibilità elettromagnetica;
- rispettare i limiti di rumore e di emissioni dell'ambiente previsti dalle norme vigenti in materia;
- utilizzare gas refrigerati nel rispetto delle norme vigenti in materia di protezione dello strato di ozono e riduzione dell'effetto serra, essendo dotati di impianto refrigerante che impiega unicamente gas ecocompatibili CFC free;
- i distributori per bevande fredde e alimenti solidi/solidi preconfezionati devono essere dotati di un sistema di sicurezza frigorifero che impedisce l'erogazione del prodotto in caso di malfunzionamento della catena del freddo;
- essere dotati delle adeguate protezioni atte a impedire il contatto accidentale delle parti attive da parte dell'utilizzatore;
- essere provvisti di dispositivo "salvavita";
- prevedere la possibilità di congegni antivandalici per ogni apparecchiatura installata;
- riportare chiaramente i dati di targa elettrici per ogni apparecchiatura installata;

- possedere la necessaria omologazione sanitaria secondo quanto indicato nella circolare del Ministero della Sanità n. 35 del 31.05.1979 e del regolamento d'esecuzione delle norme contenute nella L. 30.04.1962 n. 283 s.m.i. ("disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande") e relativo regolamento di esecuzione DPR 327/1980;
- rispettare il regolamento (UE) N. 1169/2011 "Fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori"
- riportare una targhetta indicante chiaramente il numero identificativo di ciascuna apparecchiatura, la denominazione, la ragione sociale e il recapito del Concessionario, nonché nominativo/numero di telefono (numero verde) del referente al quale gli utenti possono rivolgersi per eventuali reclami, segnalazione di guasto, segnalazione di prodotti esauriti, ecc.;
- Adempiere al decreto legislativo n. 127/2015 "Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23" con particolare riguardo all'art.2 "Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi." ;
- essere dotati di chiare indicazioni sulle tipologie di prodotti offerti e dei relativi prezzi, riportando secondo le vigenti disposizioni normative e regolamentari la denominazione legale e merceologica del prodotto con gli ingredienti e l'eventuale presenza di additivi e coloranti, la ragione sociale del produttore o della ditta confezionatrice e relativa sede dello stabilimento di produzione e confezionamento. Dovranno poi dare particolare evidenza dei prodotti per celiaci, equo & solidali, bio, senza zucchero ecc.
- essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all'interno che all'esterno, tali da garantire l'assoluta igienicità dei prodotti distribuiti;
- avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni;
- essere dotati di dispositivo per la regolazione progressiva dello zucchero fino a permetterne la completa esclusione (per i distributori di caffè e bevande calde);
- i distributori di bevande calde dovranno fornire automaticamente bicchierini e palette, biodegradabili e compostabili per mescolare le bevande;
- In ottemperanza al D.lgs 196/2021, sulla limitazione dell'utilizzo della plastica mono uso, i distributori di bevande fredde, alimenti dolci e salati preconfezionati a lunga conservazione dovranno erogare bottigliette di acqua naturale e bevande 100% biodegradabili e compostabili e lattine di bevande realizzate in alluminio 100% rinnovabile ;
- essere dotati di entrambi i seguenti sistemi di pagamento:
- sistema di pagamento a moneta e a banconote in valuta corrente (Euro) con monete di diversa pezzatura fino ad almeno 5 centesimi di Euro (0,05) con sistema rendi-resto;
- sistema di pagamento a scheda o chiave elettronica ricaricabile (chiavetta), quest'ultima da rilasciarsi previa cauzione. Ciascun strumento elettronico dovrà poter essere utilizzato indistintamente su tutti i distributori automatici collocati all'interno della struttura nelle sedi indicate nel presente articolo. La ricarica della chiavetta dovrà avvenire in modo automatico tramite gli stessi distributori automatici. La cauzione richiesta non potrà superare il valore di 5,00 €. Il Concessionario rilascerà al richiedente ricevuta di versamento della cauzione per la consegna della chiave. L'importo della cauzione verrà restituito all'utente al momento della restituzione della chiave;
- essere dotati di contatore per il conteggio delle consumazioni erogate;
- essere obbligatoriamente dotati del tasto "restituzione moneta" da utilizzare in caso di richiesta da parte dell'utenza di annullamento dell'operazione;
- essere dotati della funzione resto ed essere predisposti a segnalare l'eventuale assenza di monete per il resto prima della scelta del prodotto e garantire, in caso di malfunzionamento dei distributori

automatici o di mancata erogazione dei prodotti richiesti, la restituzione del denaro indebitamente trattenuto;

- segnalare chiaramente sul display l'indisponibilità del prodotto e l'eventuale malfunzionamento presente;
- essere adatti all'utilizzo da parte di persone diversamente abili, con dotazioni quali: display luminosi, la presenza di tasti grandi, la disposizione della tastiera ad un'altezza tale da facilitare l'utilizzo da parte di una persona in carrozzina, lo sportello di erogazione del prodotto di facile utilizzo.

Agli utilizzatori del sistema di pagamento con chiavetta o tessera elettronica dovrà essere riconosciuto uno sconto sui prezzi evidenziati nel distributore per ciascun prodotto: tale sconto, almeno pari al 5%, verrà riconosciuto su tutti gli articoli venduti mediante l'utilizzo delle suddette chiavi o tessere elettroniche che ne consentiranno l'applicazione automaticamente al momento dell'acquisto.

Si precisa che non è consentita alcuna forma di pubblicità su bicchieri, cucchiaini e/o palettine e sui distributori automatici oltre a quella del marchio del Concessionario.

Le caratteristiche tecniche dei distributori sopra specificate devono essere rispettate dal Concessionario a pena della risoluzione del contratto ai sensi e secondo le modalità previste all'art. 24 del presente documento.

Il Comune di Trieste non è in alcun modo depositario delle macchine e attrezzature di proprietà del Concessionario, benché utilizzate per la distribuzione dei prodotti all'interno delle sedi di proprietà comunale. La custodia, la cura e la conservazione delle macchine e delle attrezzature rimangono infatti a totale carico, rischio e pericolo del Concessionario.

Art. 9 Pulizia dei distributori

Al fine di assicurare il perfetto funzionamento e il regolare rifornimento dei distributori nonché la verifica delle condizioni di manutenzione e pulizia degli stessi, il personale del Concessionario è tenuto ad effettuare l'ispezione dei macchinari almeno due volte la settimana, fornendo apposito report delle operazioni svolte. Il personale del Concessionario avrà libero accesso presso i locali ove sono collocati i distributori, rispettando gli orari di apertura delle sedi del Comune di Trieste.

Il Concessionario si impegna ad effettuare, con almeno 2 (due) interventi settimanali, tutti i trattamenti di pulizia, con strumentazione e prodotti di consumo a proprio carico e con la diligenza necessaria ad assicurare il decoro dovuto al tipo di servizio specifico al fine del raggiungimento dei seguenti fini:

- salvaguardare lo stato igienico-sanitario dell'ambiente;
- salvaguardare le superfici sottoposte alle pulizie;
- salvaguardare lo stato igienico-sanitario dei distributori automatici.

In particolare la pulizia avrà ad oggetto tutte le componenti interne del distributore automatico e la sanificazione di tutte le superfici interessate nel rispetto delle prescrizioni di settore. I distributori dovranno essere installati in maniera tale da permettere una corretta pulizia del pavimento adiacente.

Inoltre il concessionario dovrà eseguire almeno 1 (uno) intervento annuale di risanamento, pulizia e igienizzazione straordinaria del distributore (interno e gruppo frigo).

Infine il concessionario si impegna a fornire al Comune di Trieste apposite schede descrittive a dimostrazione delle operazioni di pulizia effettuate sui distributori.

Art. 10 Manutenzione dei distributori

Il Concessionario dovrà predisporre e consegnare al Comune di Trieste, prima dell'avvio del servizio, un piano di manutenzione finalizzato a garantire il funzionamento continuativo delle apparecchiature erogatrici e a ridurre al minimo i disservizi causati da eventuali guasti.

Tale piano dovrà essere articolato in *manutenzione ordinaria programmata* e *manutenzione straordinaria* come di seguito specificato, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a. Manutenzione ordinaria programmata, che comprende le attività volte a mantenere le macchine in efficiente stato di funzionamento, ossia:
 - revisione generale;
 - controllo e messa a punto;
 - eventuali riparazioni o sostituzioni delle parti usurate o che presentino malfunzionamenti.

Gli interventi di manutenzione ordinaria programmata saranno eseguiti periodicamente, con frequenza non superiore al trimestre, su tutti i distributori installati.

- b. Manutenzione straordinaria, che comprende le attività volte a ripristinare la normale funzionalità delle macchine, ossia la risoluzione di guasti o disfunzioni mediante riparazioni o sostituzioni delle macchine ovvero delle loro componenti. Gli interventi di manutenzione straordinaria saranno eseguiti su chiamata a mezzo telefono o e-mail da parte dell'Ufficio Appalti di beni e servizi o degli addetti ai rifornimenti o a seguito di rilevazione telemetrica, nel caso in cui i distributori dispongano di tale funzionalità.

Il Concessionario dovrà intervenire e ripristinare la piena funzionalità del distributore entro il termine massimo di 24 ore dalla chiamata, escludendo i giorni festivi e le domeniche; il mancato rispetto del termine comporterà l'applicazione della penale di cui all'art. 23.

Qualora il guasto non sia riparabile in loco, ovvero comporti un fermo macchina superiore a 24 ore, il Concessionario dovrà provvedere alla sostituzione del distributore entro il termine di 48 ore dalla chiamata iniziale.

Inoltre sarà cura del concessionario mantenere a propria esclusiva cura, responsabilità e spese, le apparecchiature conformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e a quelle che saranno emanate in materia con tutti i connessi oneri tecnici, manutentivi, di sicurezza, assicurativi e autorizzativi.

Nel corso della Concessione potranno essere adottate modifiche al piano di manutenzione, purché siano funzionali al miglioramento del servizio e previa approvazione del Comune di Trieste. Ogni intervento, sia di manutenzione ordinaria programmata che straordinaria, dovrà essere documentato da apposita scheda descrittiva, che il Concessionario avrà cura di trasmettere in copia all'ufficio Appalti di beni e servizi, entro due giorni naturali e consecutivi dall'esecuzione.

Il Concessionario dovrà, comunque, dare riscontro degli interventi di manutenzione ordinaria programmata e straordinaria eseguiti almeno con resoconto semestrale, riportando per ciascuno di essi le attività effettuate, i macchinari oggetto dell'intervento e le tempistiche degli interventi straordinari su chiamata.

I distributori che, nonostante gli interventi di manutenzione, presentassero frequenti fermi o disfunzioni dovranno essere sostituiti dal Concessionario, entro cinque giorni naturali e consecutivi dalla richiesta.

Le parti di ricambio eventualmente necessarie per le riparazioni dei guasti, dovranno essere conformi a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza delle macchine e dei componenti, certificazioni CE e marchiatura CE.

Contestualmente all'esecuzione degli interventi, il Concessionario dovrà provvedere al ritiro e allo smaltimento delle parti o componenti eventualmente sostituite, inoltre gli spazi per la collocazione dei

distributori e le aree di svolgimento delle attività operative svolte dal Concessionario presso le sedi del Comune di Trieste, devono, al termine di ogni intervento, essere lasciate pulite e libere da eventuali materiali di risulta (scatole, imballaggi, cellophane, etc.).

Restano a carico del Concessionario tutte le spese per l'acquisto, il trasporto, l'installazione delle macchine, la manutenzione, le parti di ricambio fornite in sostituzione, il ritiro, il trasporto e l'eventuale smaltimento delle parti guaste e/o sostituite e il rinnovo dei distributori, che rimarranno di proprietà esclusiva del Concessionario.

Infine restano a carico del concessionario i danni causati da incuria, cattivo uso, negligenza, imperizia, dolo o colpa del personale addetto.

Art. 11 Riconsegna degli spazi a fine servizio

Entro il termine di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi successivi alla data di naturale scadenza del Contratto, computata a decorrere dal Verbale di consegna degli spazi e avvio del servizio, il Concessionario è tenuto a riconsegnare gli spazi nell'identico stato risultante da quest'ultimo.

Il mancato rispetto del termine di riconsegna darà luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 23 e legittimerà il Comune di Trieste a provvedere alla rimozione dei distributori con oneri a carico del Concessionario.

All'atto della riconsegna degli spazi, il Comune di Trieste procederà, in contraddittorio con il Concessionario, alla ricognizione dello stato delle aree ove sono stati ubicati i distributori e alla redazione di apposito Verbale di ricognizione e riconsegna degli spazi.

La mancata riconsegna in contraddittorio autorizza il Comune di Trieste a riprendere possesso delle aree senza alcuna formalità o ulteriore preavviso, a redigere il Verbale di ricognizione e riconsegna degli spazi alla presenza di due testimoni e a notificare al Concessionario eventuali addebiti.

Alla riconsegna gli spazi dovranno risultare puliti, in perfetto stato e non presentare segni di logorio superiore a quello dovuto al loro normale uso. Qualora risultassero danneggiamenti, mancanze o altre irregolarità su beni o strutture di proprietà del Comune di Trieste, imputabili al Concessionario, si provvederà a far eseguire tutti i ripristini, le riparazioni o le sostituzioni occorrenti, rivalendosi anche sulla garanzia definitiva di cui all'art. 21 ove il Concessionario non provveda direttamente e nei termini che gli saranno imposti. Restano impregiudicati i diritti per danni connessi e derivanti da tali inadempienze.

A seguito della sottoscrizione congiunta del Verbale di ricognizione e riconsegna degli spazi e salvo il pieno ristoro di eventuali danni subiti dal Comune di Trieste, si procederà allo svincolo della cauzione definitiva di cui all'art. 21 del presente documento.

Art. 12 Tipologie e gestione prodotti

I prodotti messi in vendita nei distributori automatici devono essere di ottima qualità e appartenenti a marche di primaria rilevanza nazionale, devono essere prodotti in stabilimenti o laboratori provvisti di regolare autorizzazione sanitaria nonché essere prodotti, confezionati, etichettati, trasportati, conservati e somministrati nel rispetto della normativa vigente nazionale e comunitaria in materia di sicurezza alimentare e nutrizionale.

In particolare si evidenziano:

- Legge 30 aprile 1962, n. 283 ("Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande");

- Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (“Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”);
- Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- Regolamento (CE) 853/2004 - igiene dei prodotti alimentari;
- Regolamento (CE) 1831/2003 “indagini nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari” aggiornato dal Regolamento 107/2008 e dal Regolamento 1169/2011;
- Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1831/2003 e (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- D. Lgs. n. 231/2017 - Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015».
- D.lgs 196/2021 - Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente. (21G00210)

Nell'articolo 13 del presente “capitolato speciale d'appalto” sono indicati, con grammatura, i prodotti che dovranno essere obbligatoriamente presenti nei distributori automatici e che costituiscono il “Listino dei prodotti”. I prodotti offerti devono possedere le caratteristiche minime di qualità ivi indicate e non possono essere venduti a prezzi superiori a quelli pattuiti con la stazione appaltante. E' vietata la vendita di prodotti alcolici di qualsiasi gradazione e tabacchi.

L'assortimento dei distributori dovrà garantire la presenza di prodotti dall'equilibrato apporto calorico e in linea con i principi di una sana, naturale e corretta alimentazione.

Come previsto all'art. 7 del presente documento, al momento dell'installazione e comunque preventivamente alla messa in commercio degli stessi, il Concessionario dovrà comunicare al Comune di Trieste un elenco dei prodotti che intende somministrare attraverso i distributori automatici indicandone marca e schede tecniche. Il Comune di Trieste si riserva la facoltà, per tutta la durata della concessione, di richiedere, per qualsiasi motivo, l'interruzione dell'erogazione di prodotti non ritenuta opportuna e/o la loro sostituzione con altri prodotti.

I prodotti da erogare dovranno essere visibili all'acquirente e riportare chiaramente, oltre al prezzo, il nominativo del produttore, gli ingredienti, il peso netto, le informazioni nutrizionali, la tracciabilità del lotto di produzione, la data di confezionamento e la data di scadenza, oltre ad essere confezionati singolarmente.

I prodotti di natura biologica dovranno riportare tutte le indicazioni inerenti la loro origine, le autorizzazioni previste per essere classificati biologici, gli ingredienti, il peso netto, le informazioni nutrizionali, essere confezionati singolarmente, l'indicazione della data di scadenza e la tracciabilità del lotto di produzione.

I prodotti per celiaci dovranno essere prodotti in stabilimenti o laboratori provvisti di regolare autorizzazione sanitaria, riportare con chiarezza gli ingredienti, il peso netto, informazioni nutrizionali, eventuali autorizzazioni e indicazioni a tutela del consumatore, oltre alla data di scadenza e la tracciabilità del lotto di produzione. Dovranno inoltre essere presenti nel prontuario dell'Associazione Italiana Celiachia (A.I.C.).

Tutti i prodotti erogati dovranno essere totalmente esenti da organismi geneticamente modificati in aderenza alle leggi in materia di OGM (Reg. CE 1829/2003 e 1831/2003 e s.m.i.) e grassi idrogenati.

Inoltre il Concessionario dovrà adeguatamente segnalare, con appositi avvisi e/o liste, gli alimenti e bevande distribuiti che contengano sostanze o prodotti che provocano allergia o intolleranza (a titolo di esempio: I. Cereali contenenti glutine: grano, segale, orzo, avena, farro, ecc.).

I prodotti erogati non dovranno avere scadenza troppo ravvicinata. La data di scadenza non dovrà essere superata anche nel caso in cui il prodotto riporti la dicitura “consumare preferibilmente entro il...”. La vendita di prodotti oltre la data di scadenza, di generi alimentari avariati o contenenti sostanze nocive o non previste dalle norme di sanità e d'igiene.

Il Concessionario dovrà consentire al Comune di Trieste il controllo dei prodotti nei distributori al fine di verificarne la scadenza, l'effettiva provenienza e la conformità alle schede tecniche.

I prodotti non conformi dovranno essere sostituiti entro due giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione scritta con spesa totalmente a carico del Concessionario, salvo il rimborso delle spese sostenute in sede di controllo.

Il Concessionario è direttamente responsabile in caso di vendita di prodotti avariati, scaduti, adulterati, contenenti sostanze nocive oppure non correttamente conservati e potenzialmente dannosi.

Il Comune di Trieste è escluso da qualsiasi responsabilità per eventuali danni e/o malattie derivanti dall'ingestione di alimenti o bevande erogati tramite la distribuzione automatica.

Il Concessionario si impegna a:

- Garantire il costante rifornimento dei prodotti in modo che non vi sia interruzione nella distribuzione degli stessi, eseguendo almeno 2 **(due)** interventi settimanali di ricarica/rifornimento sui distributori automatici, bevande fredde, calde e snack; nei mesi di luglio e agosto dovrà essere obbligatoriamente previsto almeno un rifornimento giornaliero di acqua;
- Eseguire interventi straordinari su richiesta del Comune di Trieste per ricarica prodotti nel termine massimo di 24 **(ventiquattro)** ore solari dalla chiamata, nel rispetto degli orari di apertura delle sedi in cui sono collocati;
- Sostituire i prodotti scaduti e difettosi nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 6 **(sei)** ore dalla segnalazione;
- Attivare, durante gli orari di chiusura della ditta e nei giorni festivi, un servizio di raccolta chiamate tramite segreteria telefonica o altro sistema dalla stessa individuato ed intervenire nei termini indicati il primo giorno lavorativo utile;
- Restituire le somme corrispondenti al prezzo di consumazioni pagate ma non erogate ovvero all'importo di ricarica qualora non correttamente registrata sul supporto elettronico (chiave o scheda);
- Sostenere a proprio carico ogni spesa derivante da furti o danneggiamenti, compresi gli atti vandalici, ad opera di terzi a danno dei distributori automatici installati come ogni spesa derivante dalla perdita di derrate alimentari dovute a guasti degli stessi;
- Garantire l'erogazione dei prodotti minimi di cui all'articolo 13 del presente documento.

Le attività sopra indicate dovranno essere in ogni caso eseguite dal Concessionario in tempi e modi tali da minimizzare ed eliminare ogni minima interferenza tra le attività in atto.

Art. 13 Prodotti erogati e prezzi

I Distributori Automatici dovranno necessariamente erogare almeno i sottoelencati prodotti suddivisi per tipologia di erogazione:

A) BEVANDE CALDE

- caffè in grani: macinato all'istante e con grammatura minima di gr. 7 per ogni erogazione;
- cappuccino: almeno gr. 10 di latte in polvere per ogni erogazione;
- caffè e cappuccino decaffeinati;
- caffè e cappuccino d'orzo;
- caffè ginseng;
- latte : grammatura minima gr. 12 ad erogazione;
- cioccolato: almeno gr. 25 di miscela di cioccolato in polvere ad erogazione.
- The al limone caldo.

Il caffè deve essere di ottima qualità con una percentuale di varietà arabica in miscela non inferiore al 70%. Il concessionario deve fornire l'indicazione del paese di origine del caffè proposto. In caso di miscela deve illustrare le diverse origini di provenienza e le relative percentuali.

Devono essere previste anche erogazioni combinate: cappuccino + cioccolato; cioccolato + latte, cioccolato extra forte, caffè + cioccolato, ecc.

Tutte le bevande calde devono essere prive di zucchero (ad esclusione del cioccolato) che, quindi, eventualmente potrà essere aggiunto e regolato con comando dal distributore.

B) BEVANDE FREDDE

- acqua minerale naturale e frizzante da ml. 500;
- bevande e succhi di frutta: con contenuto di frutta pari al 70% e privi di zucchero minimo ml. 200;
- infusi senza zuccheri aggiunti.

C) ALIMENTI PRECONFEZIONATI:

- Snack da forno/a base di cereali: grammatura minima 40 gr.

I prodotti devono possedere le seguenti caratteristiche:

- non oltre 200Kcal per singolo snack;
- contenuto in lipidi non superiore a gr. per snack;
- assenza di grassi insaturi;
- zucchero non superiore al 35% del peso;
- contenuto in sodio non superiore a 12 gr/100gr;

- Snack a base di frutta e frutta secca: grammatura minima 40 gr.

I prodotti devono possedere le seguenti caratteristiche:

- assenza di additivi e coloranti (tranne acido ascorbico e citrico);
- assenza di zuccheri aggiunti o edulcoranti di sintesi.

D) YOGURT/ KEFIR da bere con contenuto minimo di 125 ml;

E) FRUTTA O VERDURA FRESCA in vaschetta sigillata con forchetta o in sacchetto trasparente idoneo per contenere alimenti (minimo 100 gr.);

F) PANINI E TRAMEZZINI in vaschetta sigillata trasparente, idonea per contenere alimenti con contenuto energetico inferiore uguale a 250 Kcal per singola porzione

I prezzi di vendita dei prodotti erogati da tutti i distributori installati, sono da intendersi Iva inclusa e fissi per tutta la durata del contratto, fatta salva la possibilità, a partire dal secondo anno di gestione, di richiedere annualmente al Comune di Trieste l'adeguamento degli stessi, nella misura non superiore alle variazioni accertate attraverso l'indice dei prezzi al consumo per famiglie d'operai e impiegati nei confronti dello stesso mese dell'anno precedente (tasso annuo tendenziale dell'inflazione). Contestualmente verrà adeguato il canone riconosciuto al Comune di Trieste.

Il concessionario inoltre si assume l'impegno ad accettare e non aumentare i prezzi (compresi di IVA) dei prodotti imposti dalla stazione appaltante ed elencati nell'allegato B – Listino prezzi prodotti caldi e acqua, al presente documento.

Art. 14 Controllo e monitoraggio del servizio

Il Concessionario è obbligato a fornire o rendere accessibili al Comune di Trieste le informazioni e i dati inerenti il servizio in concessione, al fine di permettere il monitoraggio del servizio stesso.

Il Concessionario dovrà trasmettere al Comune di Trieste semestralmente, entro trenta giorni dalla scadenza delle singole semestralità (luglio e dicembre di ogni anno), un report in formato elettronico contenente almeno le seguenti informazioni per ciascun distributore riferite al semestre appena concluso:

- Numero di erogazioni, sia nel loro numero totale che per tipologia di prodotto;
- L'importo dell'incasso, sia nell'ammontare complessivo che per tipologia di prodotto, differenziandolo nelle due modalità di pagamento previste (contanti e vendita con forme diverse ("chiavetta")).
- Reclami ricevuti;
- Interventi richiesti con indicazione della data e ora della richiesta di intervento, motivazione della chiamata, e data e ora dell'intervento.
- Schede descrittive a dimostrazione delle operazioni di pulizia effettuate sui distributori, con scadenza bimestrale;
- Schede descrittive a dimostrazione delle operazioni di manutenzione ordinaria effettuate sui distributori con scadenza bimestrale.

Il Comune di Trieste ha la facoltà di eseguire per suo conto o di far eseguire da terzi la verifica dei parametri qualitativi dei prodotti distribuiti e il controllo delle condizioni caratterizzanti l'Offerta tecnica del Concessionario.

I prodotti contestati dovranno essere sostituiti con spese a totale carico del Concessionario entro il più breve tempo possibile e, comunque, tale da non recare alcun inconveniente al Comune di Trieste, che si riserva, in ogni caso, di richiedere il rimborso delle eventuali spese sostenute nell'esecuzione dei suddetti controlli e il pagamento della relativa penale di cui all'art. 23 nonché il risarcimento per eventuali ulteriori danni.

In caso di contestazione sulla qualità della merce, varrà il giudizio fornito, secondo le competenze merceologiche, igieniche e scientifiche, da un laboratorio specializzato. Le spese saranno a carico del Concessionario. Nel caso di mancato rispetto dei termini sopra indicati per la comunicazione dei dati richiesti, il Comune di Trieste potrà applicare le penali previste al successivo art. 23.

Art. 15 Personale Addetto

Il personale impiegato nell'espletamento del servizio deve essere in possesso delle autorizzazioni sanitarie e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le specifiche mansioni da svolgere, inclusi tutti gli attestati tecnico-professionali richiesti per l'espletamento delle attività di manutenzione e riparazione dei distributori. All'inizio del contratto, il Concessionario trasmette al Comune di Trieste:

- il nome del responsabile del servizio che dovrà rapportarsi con il personale incaricato dal Comune di Trieste per la gestione del servizio;
- l'elenco degli addetti alle attività di rifornimento e manutenzione, contenente i nominativi, la qualificazione professionale e la sede in cui operano, impegnandosi a comunicare per iscritto tramite mail tutte le eventuali variazioni intervenute nel corso di durata del contratto.

Durante le attività operative all'interno delle sedi di proprietà del Comune di Trieste, gli addetti del Concessionario sono obbligati a:

- Indossare, con spesa a carico del Concessionario, una tenuta o divisa di lavoro appropriata ed omogenea, tale da renderli chiaramente riconoscibili ed essere muniti di un apposito cartellino personale di riconoscimento, riportante la denominazione sociale del Concessionario e il proprio nominativo;
- Attenersi alle prescrizioni normative nazionali e comunitarie in materia di disciplina igienica della vendita e distribuzione di prodotti alimentari e bevande e al Manuale HACCP adottato dal Concessionario;
- Mantenere un comportamento irreprensibile, consono all'ambiente della struttura in cui operano, improntato alla massima educazione e correttezza nei confronti dei referenti del Comune di Trieste e degli utenti della distribuzione, osservando le disposizioni che regolano l'accesso e la permanenza presso le sedi comunali.

Il Concessionario dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale che si renda responsabile di grave negligenza, ovvero ritenuto inidoneo, allo svolgimento del servizio.

L'impresa ha l'obbligo, nei confronti dei lavoratori impiegati nel servizio:

- Di applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue la concessione, con particolare riguardo ai minimi retributivi e agli strumenti di tutela dell'occupazione;
- Di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, e se cooperativa, nei confronti dei soci lavoratori, tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le contribuzioni e le assicurazioni sociali, nonché di corrispondere le retribuzioni mensili maturate previste da leggi, regolamenti, contratti nazionali, territoriali e/o regionali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale nel settore a cui la concessione fa riferimento.

Il concessionario inoltre è responsabile dell'operato dei propri dipendenti in caso di eventuali infortuni e/o danni arrecati alle persone e alle cose, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Concessionario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

Il Concessionario si obbliga a dimostrare, a richiesta del Comune di Trieste:

- L'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti;
- Di aver effettuato la formazione prevista dalla normativa vigente in materia di salute ed igiene alimentare, sicurezza e prevenzione degli infortuni.

Le eventuali infrazioni configurabili come violazioni normative da parte del Concessionario sono denunciate dal Comune di Trieste alle autorità competenti e comportano la risoluzione del contratto.

Art. 16 Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali

Per il presente servizio in concessione ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis del D.Lgs. 81/08, viene redatto il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali che si allega al presente capitolato speciale d'appalto. Nell'esecuzione del servizio il concessionario dovrà osservare tutte le norme di sicurezza di cui allo specifico "DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI".

Inoltre Il Concessionario garantirà, nell'esecuzione del servizio, l'osservanza delle norme e delle prescrizioni tecniche in vigore nonché l'osservanza della normativa vigente e di futura emanazione in materia di tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Concessionario, che non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo nei confronti del Comune di Trieste assumendosene ogni relativa alea.

Il Concessionario, a tal fine dovrà impegnarsi a:

- collaborare con le strutture del Comune di Trieste preposte all'attuazione delle misure di sicurezza e di emergenza adottate negli edifici ove sarà eseguito il servizio;
- comunicare al Comune di Trieste eventuali rischi specifici derivanti dall'esecuzione del servizio.

Art. 17 Danneggiamenti di beni o spazi di proprietà del Comune di Trieste

Il Concessionario è tenuto a risarcire il Comune di Trieste per il danneggiamento, il deterioramento e le perdite eventualmente imputabili al Concessionario stesso o a suoi rappresentanti, che vengano riscontrati in qualsiasi momento nel corso di esecuzione del Contratto tra tutti i beni esistenti nei luoghi oggetto del servizio.

Per i relativi risarcimenti il Comune di Trieste ingiungerà l'integrale pagamento, anche mediante escussione delle polizze di cui all'art. 21 e all'art. 22, di tutte le somme necessarie, a proprio insindacabile giudizio, all'integrale sostituzione o alla riparazione del bene o al ripristino delle condizioni dei locali danneggiati.

Art. 18 Ulteriori oneri a carico del Concessionario

Sono a carico del Concessionario anche tutte quelle prestazioni accessorie che, in aggiunta a quanto previsto nel presente contratto, si rivelino oggettivamente necessarie per l'espletamento del servizio in questione.

Art. 19 Cessione del Contratto

Ai sensi dell'art. 105 comma 1 del Codice, è vietato al Concessionario cedere ad altri il Contratto, a qualsiasi titolo, a pena di nullità della cessione medesima.

La cessione anche parziale o qualsiasi altro atto diretto a nascondere la determinerà la risoluzione automatica del Contratto ai sensi dell'art. 24 con conseguente esecuzione in danno, incameramento della cauzione di cui all'art. 22 del presente documento, salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Art. 20 Adeguamenti in base alla legge 7.8.2012 n.135.

In ottemperanza alle disposizioni della legge 7 agosto 2012 n. 135 nel caso di intervenuta disponibilità di convenzione CONSIP e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico successivamente all'aggiudicazione e stipula del contratto, i contratti stessi dovranno essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi.

Art. 21 Cauzione definitiva

Il Concessionario è obbligato a costituire la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni scaturenti dal Contratto e del risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime nonché a copertura di eventuali mancati pagamenti di stipendi o di contributi assicurativi e previdenziali da parte del Concessionario nei confronti dei propri dipendenti ed in generale a garanzia di tutti gli adempimenti derivanti al Concessionario dall'applicazione della normativa in materia di impiego e tutela dei lavoratori, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La garanzia definitiva deve essere prestata nella misura e con le modalità di cui all'art. 103 del Codice e dovrà coprire anche il recupero delle penali contrattuali.

La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Trieste attraverso un'esplicita clausola, per la quale la Banca o la Compagnia d'Assicurazione s'impegnano a versare l'importo della fideiussione al medesimo Comune a prima richiesta, senza possibilità di opporre eccezioni di alcun tipo.

La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca della Concessione.

Ove dovessero verificarsi variazioni del corrispettivo originariamente determinato, il prestatore deposito cauzionale dovrà essere debitamente aggiornato. Resta comunque salvo il diritto del Comune di Trieste di esperire ogni altra azione e tutela nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Qualora il Comune di Trieste debba valersi del deposito cauzionale definitivo, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto (per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa), il Concessionario sarà chiamato alla sua reintegrazione entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte del Comune. In caso di inadempienza, il Comune di Trieste ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto ai sensi dell'art. 24.

Nessun interesse è dovuto al Concessionario sulle somme costituenti la cauzione.

La cauzione sarà svincolata, al termine del Contratto, dopo che il Concessionario avrà provveduto al completo sgombero e al ripristino degli spazi concessi per i distributori con le modalità di cui all'art. 11 del presente documento. Il Comune di Trieste autorizzerà lo svincolo e la restituzione della cauzione all'avente diritto solo quando tra il Comune stesso e il Concessionario siano stati pienamente regolarizzati e liquidati i rapporti di qualsiasi specie e non risultino danni imputabili al Concessionario, ai suoi dipendenti o ad eventuali terzi per il fatto dei quali il Concessionario stesso debba rispondere.

In caso di inadempienza, il deposito cauzionale definitivo – intero o parte di esso – resterà vincolato fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali; ciò anche ad intervenuta scadenza del Contratto.

Art. 22 Coperture assicurative

Il Comune di Trieste è esonerato da ogni responsabilità per tutti i danni, diretti e indiretti, a persone o cose o animali, prevedibili e non prevedibili.

L'Impresa si assume inoltre ogni responsabilità per infortuni e danni, a persone o cose, arrecati sia al Comune di Trieste sia a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto Il Comune di Trieste da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi. L'Impresa è obbligata a procurare congrue coperture assicurative (tra queste, a titolo esemplificativo: incendio, responsabilità civile, ricorso terzi, atti vandalici, eventi atmosferici, ricerca dei guasti) con primaria Compagnia di assicurazione avente sede nel territorio italiano.

Inoltre le polizze stipulate dovranno prevedere a carico della Compagnia assicuratrice l'obbligo di:

1. notificare tempestivamente al Comune di Trieste, a mezzo di lettera raccomandata o pec, l'eventuale mancato pagamento del premio, l'eventuale mancato rinnovo della polizza e a considerare valida l'assicurazione, nei soli confronti del Comune di Trieste e fino a concorrenza del suo credito, limitatamente al periodo intercorrente tra la data di scadenza della rata di premio ed il trentesimo giorno dalla comunicazione;
2. notificare al Comune di Trieste tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'assicurazione;
3. non apportare alla polizza alcuna variazione senza la preventiva comunicazione scritta al Comune di Trieste salvo il diritto di recesso per sinistro a sensi delle condizioni generali di assicurazione e fatti salvi i diritti derivanti alla Compagnia di assicurazione dall'applicazione dell'art. 1898 cod. civ.;
4. rinunciare a qualsiasi rivalsa verso il comune di Trieste, dei suoi amministratori e dipendenti e di tutte le persone di cui essa debba rispondere e comunque verso chiunque abbia cagionato il danno anche rinunciando al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 cod. civ..

L'Impresa è pertanto obbligata a stipulare, a sua cura e spese, e a mantenere per tutta la durata del rapporto la seguente polizza:

- Polizza di Responsabilità Civile che assicuri i rischi dell'attività svolta, anche verso terzi, con esclusivo riferimento all'oggetto del presente contratto e con massimale dedicato al Comune di Trieste per sinistro non inferiore a € 1.500.000,00.

Tale polizza inoltre dovrà:

- a) coprire danni cagionati a terzi con dolo e colpa grave del proprio personale dipendente;
- b) essere estesa alla RC personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che partecipano all'attività;
- c) coprire danni derivanti da incendio di cose dell'Assicurato;
- d) essere estesa alla RC inerente le disposizioni di cui al D.Lgs 81/2008 (sicurezza nei luoghi di lavoro);
- e) specifica garanzia RCO (RC verso Dipendenti) a copertura dei danni subiti dai dipendenti dell'assicurato .
- f) danni a cose in custodia;
- g) essere estesa alla RC dello smercio di Cibi e Bevande;

Resta comunque inteso che l'Impresa sin da ora manleva e tiene indenne in ogni caso il Comune di Trieste da qualsiasi pretesa e/o richiesta di risarcimento e/o indennizzo che venisse avanzata da terzi danneggiati per fatti imputabili all'Impresa e/o ai suoi preposti, dipendenti, collaboratori e incaricati a qualsivoglia titolo.

La polizza di cui sopra viene esibita al Comune di Trieste in fase di sottoscrizione del contratto o, se precedente, in fase di avvio del servizio.

Il Comune avrà facoltà di chiedere nel corso del rapporto l'esibizione delle ricevute di pagamento dei premi assicurativi. La mancata esibizione delle ricevute, così come il mancato pagamento dei premi assicurativi, comporterà la facoltà per il Comune di Trieste di avvalersi della risoluzione di diritto del contratto.

L'Impresa è inoltre esonerata da responsabilità in caso di interruzioni dei servizi per cause alla stessa non imputabili.

Art. 23 Inadempienze contrattuali e penali

Il Concessionario ha a proprio carico ogni onere derivante dall'esecuzione del servizio secondo quanto contenuto nelle disposizioni del presente documento e relativi allegati ed ogni onere derivante dal rispetto delle norme di legge o regolamenti inerenti il servizio in Concessione.

In caso di inadempienza agli obblighi previsti e richiamati nel presente “capitolato speciale d'appalto”, ove non si evidenzino estremi e motivi di gravità tali da determinare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 24, il Concessionario, oltre all'obbligo di ovviare alle infrazioni e inadempienze contestategli entro i termini di volta in volta stabiliti in sede d'intimazione da parte del Comune di Trieste, sarà passibile di penali commisurate all'entità dell'infrazione, nei termini di seguito riportati.

- a. Per ogni giorno di ritardo nel pagamento del canone di Concessione di cui all'art. 4: € da 50,00 a 250,00 euro in considerazione del ritardo;
- b. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti dall'art. 11 per la riconsegna degli spazi alla scadenza del contratto: € da 50,00 a 250,00 euro in considerazione del ritardo;
- c. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini pattuiti per lo spostamento dei distributori dal Comune di Trieste : € da 50,00 a 150,00 euro in considerazione del ritardo;
- d. Per ogni infrazione rilevata relativamente alla pulizia dei distributori, delle aree adiacenti rispetto a quanto prescritto dall'art. 9 e dall'offerta tecnica: € da 50,00 a 150,00 euro in considerazione del ritardo;
- e. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti dall'art. 10 punto a), per interventi di ripristino della funzionalità dei distributori e di tutte le loro componenti o per interventi di sostituzione degli stessi: € da 50,00 a 150,00 euro in considerazione del ritardo;
- f. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti dall'art. 10 punto b) per interventi straordinari di ricarica dei prodotti nei distributori: € da 50,00 a 150,00 euro in considerazione del ritardo;
- g. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti dall'art. 14 per l'invio dei resoconti periodici: € da 30,00 a 100,00 euro in considerazione del ritardo;
- j. Per ogni infrazione rilevata nei parametri qualitativi dei prodotti distribuiti, di cui all'art. 13: € da 50,00 a 300,00 euro in considerazione della gravità della segnalazione;;
- k. Per ogni infrazione rilevata rispetto a ciascuno degli obblighi relativi al personale impiegato nel servizio, di cui all'art. 15: € da 50,00 a 250,00 euro in considerazione della gravità della segnalazione;;
- l. Mancata attivazione o per il mancato rispetto del sistema di autocontrollo HACCP per ciascuna segnalazione: € da 50,00 a 300,00 euro in considerazione della gravità della segnalazione;

- m. Per prelievo di acqua presso i locali del Comune di Trieste di cui l'articolo 7 da un minimo di 50,00€ a un massimo di 250,00 €
- 2 il mancato rispetto di quanto stabilito dal presente capitolato speciale e/ offerta tecnica: € da 50,00 a 300,00 euro in considerazione della gravità della segnalazione;

L'applicazione delle penali previste non solleva il Concessionario dalle responsabilità civili e penali che lo stesso si è assunto con la stipula del Contratto.

Ove rilevi le inadempienze sopra indicate ed eventuali violazioni di oneri derivanti dal presente documento a queste assimilabili, il RUP o il Direttore dell'esecuzione del contratto notificherà per iscritto a mezzo PEC le relative contestazioni al Concessionario.

Il Concessionario dovrà immediatamente, e in ogni caso entro un termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla data della PEC, trasmettere per iscritto le proprie giustificazioni in merito. Nel caso in cui le giustificazioni non pervengano nei termini stabiliti o non siano considerate adeguate a documentare l'assenza di colpa o responsabilità del Concessionario, il Comune di Trieste procederà ad applicare la penale e a quantificarne l'importo al Concessionario. Nel caso in cui la penale debba essere conteggiata sulla base dei giorni trascorsi, i relativi importi saranno computati a decorrere dalla data in cui ha avuto inizio l'inadempimento e fino a quando questo non venga meno.

Il Concessionario avrà l'obbligo di pagare le penali così quantificate, di volta in volta, contestualmente al primo rateo di canone in scadenza dovuto.

L'applicazione della penale non esonera il Concessionario dal dover rimborsare le spese che il Comune di Trieste dovesse accollarsi per sopperire, anche ricorrendo alle prestazioni di terzi, alle contestate inadempienze e dal dover risarcire gli eventuali danni subiti a causa di queste.

Al fine di recuperare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali e dagli obblighi di rimborso e di risarcimento di cui al precedente comma, il Comune di Trieste ha facoltà di rivalersi, a propria insindacabile scelta, sulla cauzione di cui all'art.21.

Art. 24 Risoluzione e clausole risolutive espresse

Fermo restando quanto previsto dall'alt. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, il Comune di Trieste potrà procedere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, alla risoluzione immediata del Contratto, con incameramento del deposito cauzionale, nei seguenti casi, che configurano inadempimenti gravi e sostanziali:

- a. in caso di ritardo grave e ripetuto nel pagamento del canone che si protragga ingiustificatamente oltre rispetto ai termini indicati nell'art. 4;
- b. in caso di vendita di sostanze avariate, adulterate o contenenti sostanze nocive o non rispondenti alle disposizioni legislative in materia di igiene e sanità, accertata dai competenti organi sanitari;
- c. in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi prescritti dall'art.15 nei confronti del personale impiegato nel servizio;
- d. in caso di violazione degli obblighi relativi all'osservanza del Codice di comportamento del Comune di Trieste, al seguente art. 27;
- e. in caso di cessione del Contratto;
- f. in caso di mancato reintegro della cauzione di cui all'art. 21, ove questa sia stata parzialmente o totalmente escussa;

- g. in caso di mancato rinnovo, ove necessario, delle autorizzazioni e delle licenze necessarie all'esercizio delle attività oggetto della Concessione.
- h. In caso di qualsiasi mutamento nella destinazione e nell'uso degli spazi, determinando inoltre l'immediata restituzione degli spazi oltre al risarcimento del danno cagionato.

Nelle richiamate fattispecie, il RUP darà avvio alla procedura risolutiva, ai sensi dell'art. 108 del D. lgs 50/2016 commi 3 e 4, fermo restando l'obbligo per il Concessionario di pagare le penali eventualmente contestate. In caso di risoluzione, il Comune di Trieste procederà all'incameramento del deposito cauzionale di cui all'art. 21, fatto salvo e impregiudicato il diritto a richiedere in ogni caso il risarcimento per maggiori danni subiti. In caso di risoluzione di diritto, il Concessionario dovrà sgombrare a propria cura e spese i locali entro i termini previsti dall'art. 11.

Art. 25 Affidamento a terzi in danno

In caso di risoluzione del Contratto per motivi imputabili al Concessionario, il Comune di Trieste potrà affidare a terzi, in danno al Concessionario inadempiente, l'esecuzione totale o parziale del Contratto ad altro Operatore economico, scelto con procedura d'urgenza e alle condizioni che risulteranno più convenienti. L'affidamento a terzi verrà notificato al Concessionario inadempiente per iscritto, anche a mezzo PEC, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi. Al Concessionario inadempiente verranno addebitate le spese sostenute dal Comune di Trieste, ivi comprese le spese relative alla procedura di scelta del nuovo Concessionario, che verranno detratte da eventuali crediti e dal deposito cauzionale di cui all'art. 21 del presente documento. L'esecuzione in danno non esime il Concessionario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 26 Cessazione e revoca d'ufficio

La Concessione può cessare nei casi e con le modalità regolate nell'art. 176 del D. Lgs. 50/2006 e s.m.i.

Art. 27 Osservanza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto il concessionario ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato approvato con deliberazione giuntale n. 234 del 24 maggio 2018, che verranno consegnati in copia all'atto della sottoscrizione del contratto; la violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente atto.

I citati atti sono reperibili presso l'indirizzo url:
<http://amministrazionetrasparente.comune.trieste.it/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codici-di-comportamento/>.

La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui all'articolo 24..

Il presente atto può essere altresì risolto nel caso in cui non venga effettuata da parte dell'Affidatario la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Trieste che hanno esercitato nei propri confronti poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Amministrazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto).

Art. 28 Controlli

Il Comune di Trieste può procedere in qualsiasi momento alla verifica della regolare esecuzione del servizio oggetto del presente atto.

Art. 29 Divieto di modifiche introdotte dal Concessionario

Nessuna variazione o modifica al appalto può essere introdotta dal Concessionario se non è disposta e preventivamente approvata dal Comune. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove giudicato opportuno, comportano la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Comune.

Art. 30 Recesso per giusta causa

In caso di sopravvenienze normative o di mutamenti di carattere organizzativo che interessano il Comune di Trieste e che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio (pubblico interesse), la stessa Amministrazione potrà recedere, in tutto o in parte, unilateralmente dal contratto ai sensi dell'art. 109 d.lgs. 50/2016, con un pre-avviso di almeno trenta giorni solari da comunicarsi al Concessionario con PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, il Concessionario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa anche risarcitoria (compensi, indennizzi, rimborsi, ecc.), anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 del codice civile.

Art. 31 Controversie

In caso di divergenza fra il Comune di Trieste e il Concessionario, qualunque esame, apprezzamento o giudizio tecnico sul servizio ed in generale sulle questioni riguardanti il Contratto sarà comunicato dal Comune al Concessionario per iscritto e s'intende accettato, anche senza dichiarazione espressa, quando contro di esso non sia fatto reclamo, pure per iscritto, nel termine di cinque giorni naturali e consecutivi dalla data della comunicazione. Si stabilisce, comunque, che il Concessionario non possa mai e per nessun motivo sospendere di sua iniziativa il servizio né rifiutarsi di eseguire gli ordini del Comune di Trieste.

Le domande e i reclami del Concessionario devono essere presentati per iscritto, anche a mezzo PEC, altrimenti non saranno presi in alcuna considerazione.

Art. 32 Foro Competente

Tutte le controversie insorte in merito all'esecuzione del servizio, che non dovessero essere composte bonariamente, saranno devolute all'esclusiva competenza del Foro di Trieste. È escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 33 Trattamento dei dati personali

Il Concessionario ha l'obbligo di rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016, dal D.Lgs. 196/2003 (così come modificato ed integrato ai sensi del D.Lgs. 101/2018) ove compatibile, e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Trieste, nella persona del Dirigente del Servizio Appalti e Contratti per il trattamento dei dati di competenza della struttura in intestazione: indirizzo istituzionale: Piazza dell'Unità d'Italia n. 4 – 34121 Trieste - Cod. Fisc. e Part. IVA 00210240321

L'esercizio dei diritti potrà avvenire attraverso l'invio di una richiesta all'indirizzo di posta elettronica dpo.privacy@comune.trieste.it

Il Responsabile della protezione dei dati è il dott. Andrea Ciappesoni che può essere contattato scrivendo presso la sede legale del Comune all'indirizzo di posta elettronica dpo.privacy@comune.trieste.it.

Il personale del Concessionario è tenuto al rigoroso rispetto della normativa a tutela della riservatezza, con riferimento ai dati e alle notizie relative al personale e agli utenti di cui venga a conoscenza per ragioni di servizio. Il personale del Concessionario è, inoltre, obbligato a mantenere la riservatezza e a non divulgare in alcun modo notizie e informazioni relative ad atti e procedure posti in essere dal Comune di Trieste.

Il Concessionario deve, inoltre, mantenere la più assoluta riservatezza nell'uso di tutti i documenti di gestione del servizio, le planimetrie e informazioni sulle sedi di proprietà del Comune di Trieste di cui dovesse venire in possesso nel periodo contrattuale. È inoltre tenuto a non eseguire fotografie nei luoghi di lavoro e a non pubblicare articoli in merito a quanto venga a conoscenza nel corso dell'esecuzione del servizio, se non autorizzato per iscritto.

Il mancato rispetto degli obblighi di riservatezza determinerà la risoluzione del Contratto, previa diffida, ai sensi dell'art. 24 del presente "capitolato speciale d'appalto".

Art. 34 Rinvio

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto si fa espresso riferimento alle norme contenute nel D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 nonché a quelle del Codice Civile e le altre disposizioni vigenti sia in materia di appalti e contratti pubblici relativi a servizi che in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: RICCARDO VATTA

*CODICE FISCALE: ******

DATA FIRMA: 05/10/2022 14:37:57